



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 22/03/2001**

l'annullamento della nota AUSL nella parte in cui richiede il pagamento anticipato delle tariffe.

Ciò posto, il Collegio, osserva che la materia in esame rientra negli accertamenti previsti dall'art. 220 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 il quale disponeva che i progetti per le costruzioni di nuove case, urbani o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Tale funzione è stata dapprima delegata alle Regioni dall'art. 13, comma 6, del DPR 4/1972 e poi definitivamente trasferita con l'art. 27 del DPR 616/1977 il quale dispone che le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" comprendono, tra le altre, quelle che tendono all'igiene degli insediamenti urbani e della collettività.

L'art. 20, lett. f) della L. 833/1978, infine, affida alle UU.SS.LL. (ora Aziende sanitarie) la verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati e da tale generica previsione di competenza si ritiene di far discendere le passate attribuzioni in materia edilizia del soppresso ufficiale sanitario.

La materia tariffaria rientra nella piena potestà regionale ed è disciplinata nella Regione Puglia con leggi nn. 36/1984, 4/1988 e 13/1999 con affidamento alla Giunta dei relativi poteri.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, ponendo in tal modo una riserva relativa di legge.

Occorre, pertanto, affrontare un preliminare problema e cioè se la materia tariffaria rientra nel concetto di prestazione patrimoniale imposta e quindi nell'ambito di attrazione della predetta norma costituzionale.

L'art. 23 ha costituzionalizzato un principio elaborato da lunghissimo tempo dalla dottrina amministrativa e cioè quello per cui le prestazioni coattive dei singoli a favore degli enti pubblici, rappresentando una limitazione della proprietà e libertà individuali, possono essere stabilite solo con legge. In particolare, le scelte di politica tributaria devono essere attribuite agli organi rappresentativi dell'intera collettività, sottraendole al potere esecutivo che è espressione di maggioranze politiche, mentre solo il Parlamento (o il consiglio regionale) assicura la rappresentanza dei cittadini nel loro complesso.

La categoria delle prestazioni patrimoniali comprende l'intera materia tributaria e, quindi, sia le imposte sia le tasse, mentre maggiori difficoltà sorgono in ordine alle tariffe che, come noto, non rappresentano un tributo ma il corrispettivo dovuto sulla base di un regime contrattuale alla pubblica amministrazione che svolge un'attività in favore del singolo.

La Corte costituzionale, peraltro, da tempo applica la norma anche a fattispecie contrattuali quando un qualche aspetto della disciplina del rapporto sia fissato autoritativamente, come nel caso dei servizi pubblici essenziali gestiti in regime di monopolio.

In definitiva, si ritiene esservi prestazione imposta tutte le volte che sussista una predeterminazione autoritativa della disciplina delle contrapposte prestazioni e, in particolare, dell'entità dei corrispettivi dovuti dal privato, anche se a quest'ultimo è rimessa la facoltà di richiedere o no la prestazione dell'ente pubblico.

Il giudice delle leggi - che ha esteso l'art. 23 Cost. ai corrispettivi di servizi pubblici essenziali gestiti in regime di monopolio sin dalla sentenza n. 180/1996 nella quale ha, tra l'altro, indicato che alle tariffe in esame, siccome determinate con unilaterale atto autoritativo alla cui adozione non concorre la volontà del privato, che si limita ad avvalersi di un servizio normativamente riservato alla mano pubblica onde soddisfare un essenziale bisogno della vita, quale quello legato al concreto esercizio dello ius aedificandi, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali imposte, soggette dunque alla garanzia dettata dall'art. 23 della Costituzione.

Ciò posto, il Collegio osserva che l'art. 23 Cost. contiene una riserva di legge relativa, atteso che le prestazioni patrimoniali possono essere imposte "in base alla legge", sicché occorre individuare in via preliminare quali elementi della disciplina di un tributo, o di una tariffa, devono essere previsti dalla legge e quali possono essere, invece, previsti con atti regolamentari.

Non sussiste dubbio sul fatto che la legge debba individuare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la misura nonché le eventuali sanzioni.

Peraltro, giova precisare in ordine alla misura dell'imposizione che la Corte costituzionale ritiene rispettato il precetto ex art. 23 cost. se la legge indica la misura massima dell'aliquota, o comunque fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, cui la legge demanda la potestà normativa di fissare il quantum, mediante la previsione di opportuni limiti e controlli ed anzi la Corte ha ritenuto costantemente che il principio di riserva è rispettato anche in assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (ex multis: sentenza n. 507/1988).

Infatti, nella citata sentenza n. 180/1996, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata atteso che la legge regionale sospetta d'incostituzionalità, nel demandare alla Giunta regionale il potere di approvazione delle tariffe, disponeva anche la partecipazione di organi consultivi, dotati di spiccata competenza tecnica desumibile dalla loro composizione ordinaria, onde assicurare un'effettiva congrua ponderazione degli interessi coinvolti, sicché risultava garantita l'oggettività nella concreta determinazione dell'onere e l'adeguata ponderazione tecnica dei molteplici elementi implicati nella valutazione.

Con sentenza n. 90/1994 aveva ancora dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale attesa la previsione legislativa di un modulo procedimentale idoneo a realizzare la collaborazione di più organi nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica e, quindi, in modo tale da escludere quella eventualità di arbitrii da cui l'art. 23 Cost. ha inteso salvaguardare i soggetti onerati dalle prestazioni.

Nella controversia oggetto del presente giudizio, l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 36/1984 attribuisce sic et simpliciter alla Giunta Regionale il potere di fissare le tariffe a carico dei terzi richiedenti le prestazioni delle Aziende sanitarie nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.

In esecuzione di tale previsione legislativa, la Giunta regionale ha approvato il relativo tariffario con deliberazione n. 1415 del 31 marzo 1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regioni e Province n. 142 del 20 dicembre 1994, che al capitolo 2, tariffa V, punto 5 prevede la tariffazione per il rilascio di pareri, sotto il profilo igienico-sanitario per la tutela dell'ambiente e la difesa della pubblica salute, su pratiche edilizie (progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di civili abitazioni, insediamenti produttivi, etc.) in attuazione del quale è stata adottata l'impugnata nota dell'AUSL LE/1 - distretto di Campi Salentina.

Ne consegue, come già evidenziato, la sicura rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio.

La questione, inoltre, non è manifestamente infondata atteso che la norma di legge attribuisce una discrezionalità piena all'autorità amministrativa non stabilendo alcun tipo di limite o controllo alla stessa né direttamente né indirettamente.

D'altra parte, la considerazione dell'amministrazione resistente secondo la quale la deliberazione giuntale n. 1415/1994 fa espresso riferimento per la determinazione delle tariffe a normative valide sull'intero territorio nazionale, riguarda i criteri seguiti in concreto dalla Giunta nell'esercizio della potestà di tariffazione, ma non discende da modelli procedurali fissati dalla legge regionale presupposta che, sul punto, non detta alcun tipo di riferimento.

Il Collegio rileva, quindi, che la Regione Puglia ha rimesso il potere di fissare le tariffe in argomento alla Giunta regionale senza fornire alcun tipo di parametro o criterio minimo per il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 della Costituzione per tutelare gli onerati dalle prestazioni tariffarie da possibili arbitri della pubblica amministrazione.

Ne consegue, per le ragioni suesposte, che deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ordine alla proposizione del ricorso da parte del Comune di Squinzano dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 per la parte in cui non prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il rilascio di parere igienico-sanitario da parte delle UU.SS.LL. (ora Aziende) in materia edilizia.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta Regionale della Puglia e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Squinzano e dispone la compensazione delle relative spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000.

Estensore Presidente

Dott. Roberto Caponigro Dott. Antonio Cavallari

---

## PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali